



Direzione Risorse Umane e Organizzazione

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER LA
FREQUENZA SCOLASTICA E PER LA PARTECIPAZIONE A SOGGIORNI DI
STUDIO ALL'ESTERO**

Premessa

Ai sensi dell'art. 49, co.5 del CCNL 9.08.2000, così come integrato dall'art. 15 del CCNL 27.01.2005, l'Amministrazione attiva - nell'ambito delle proprie disponibilità e con modalità disciplinate in sede di contrattazione integrativa - iniziative a favore dei lavoratori quali: convenzioni in materia di trasporti, assistenza sanitaria, istituzione di asili nido e sussidi economici.

Le somme liquidate dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti per l'erogazione di borse di studio non concorrono, ai sensi del 2° comma dell'art. 51 del DPR 917/86 (TUIR), alla formazione del reddito.

TITOLO I

Finalità e ambito di applicazione

Art. 1

I contributi di cui al presente Regolamento vengono erogati al fine di favorire la conciliazione delle esigenze familiari con quelle professionali, facilitando così i genitori nello svolgimento delle attività lavorative presso le strutture dell'Ateneo, nonché per incentivare la partecipazione a soggiorni di studio all'estero finalizzati all'apprendimento delle lingue straniere da parte dei figli dei dipendenti.

Art. 2

Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione di borse di studio a favore dei figli del personale tecnico amministrativo e dei Collaboratori Esperti Linguistici (CEL ed ex lettori) dell'Università degli Studi di Trento.

In particolare, i contributi vengono distinti in:

- a. borse di studio finalizzate alla frequenza di strutture educative: da quelle per la prima infanzia (scuola materna), fino alla conclusione del ciclo di studi secondario superiore;
- b. borse di studio per la partecipazione a soggiorni di studio all'estero.

Art. 3

Il finanziamento annuale complessivo destinato ai contributi previsti dal presente Regolamento è definito dall'Amministrazione, compatibilmente con le disponibilità di bilancio ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione.



Direzione Risorse Umane e Organizzazione

TITOLO II

Borse di studio finalizzate alla frequenza di strutture educative

Art. 4

Il contributo per la frequenza di strutture educative, pubbliche o private, riguarda:

- le scuole per l'infanzia (scuola materna)
- la scuola primaria (scuola elementare)
- la scuola secondaria di primo e secondo grado (fino al compimento del 18° anno d'età o comunque alla conclusione del ciclo di studi secondario superiore).

Art. 5

Possono beneficiare del contributo per la frequenza di strutture educative di cui all'art. 4, le seguenti categorie di personale dipendente dell'Università di Trento:

- Personale TA a tempo indeterminato e determinato (ad esclusione del personale posto in comando o distacco)
- Personale CEL ed ex lettore.

Art. 6

1. L'erogazione del contributo è prevista a favore del genitore dipendente dell'Università degli Studi di Trento, con figli fiscalmente a carico e frequentanti le strutture di cui all'art. 4. Nel caso in cui entrambi i genitori siano dipendenti dell'Università di Trento, l'erogazione del contributo spetta ad un solo genitore.
2. Nel caso in cui il dipendente venga assunto in corso d'anno, la quota viene ridotta in proporzione ai mesi di servizio prestati.
3. Il personale con regime di lavoro a tempo parziale concesso per lo svolgimento di altra attività lavorativa beneficia del contributo ridotto in proporzione alla riduzione dell'orario; in tutti gli altri casi il contributo viene erogato per intero.
4. L'importo del contributo è fissato in € 350 (trecentocinquanta)/anno per ciascun figlio e viene erogato a fronte di autocertificazione del superamento dell'anno scolastico.

Art. 7

1. La domanda di contributo deve essere presentata alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione, da parte del dipendente avente diritto, entro il 31 dicembre di ciascun anno, secondo le modalità indicate dalla stessa Direzione e accludendo:
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'avvenuta frequenza presso la struttura educativa;
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione del superamento dell'anno scolastico (ad eccezione della scuola per l'infanzia).
2. L'erogazione del contributo avviene entro il mese di febbraio dell'anno successivo.



Direzione Risorse Umane e Organizzazione

TITOLO III

Borse di studio per la partecipazione a soggiorni di studio all'estero

Art. 8

Il contributo viene erogato per la partecipazione a soggiorni di studio all'estero finalizzati all'apprendimento linguistico.

È rivolto al genitore dipendente con figli che abbiano terminato il ciclo di studi secondario superiore e che frequentino un corso di studi universitario, fino alla durata massima legale del corso prescelto.

Art. 9

Possono beneficiare del contributo per la partecipazione a soggiorni di studio all'estero le seguenti categorie di personale dipendente dell'Università di Trento:

- Personale TA a tempo indeterminato e determinato (ad esclusione di quello posto in comando o distacco);
- Personale CEL ed ex lettori.

Art. 10

1. L'erogazione del contributo è prevista a favore del genitore dipendente dell'Università degli Studi di Trento con figli fiscalmente a carico e rientranti nelle condizioni di cui all'art. 8 del presente Regolamento. Nel caso in cui entrambi i genitori siano dipendenti dell'Università di Trento, l'erogazione del contributo spetta ad un solo genitore.
2. Nel caso in cui il dipendente venga assunto in corso d'anno, la quota viene ridotta in proporzione ai mesi di servizio prestati.
3. Il personale con regime di lavoro a tempo parziale concesso per lo svolgimento di altra attività lavorativa beneficia del contributo ridotto in proporzione alla riduzione dell'orario; in tutti gli altri casi il contributo viene erogato per intero.
4. L'importo del contributo è fissato in € 450 (quattrocentocinquanta)/anno per ciascun figlio.

Art. 11

1. La domanda di contributo deve essere presentata alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione, da parte del dipendente avente diritto, entro il 31 dicembre di ciascun anno, secondo le modalità indicate dalla stessa Direzione e accludendo:
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'avvenuta frequenza di un soggiorno di studio all'estero all'interno di un progetto/percorso didattico di apprendimento linguistico;
 - laddove previsto, dichiarazione sostitutiva di certificazione del superamento dell'attività formativa svolta all'estero;
 - dichiarazione di non percepire e/o di percepire contributi per analogo motivo da altri Enti o Istituzioni o datori di lavoro, pubblici e/o privati.
2. In presenza di ulteriori contributi, l'importo della borsa di studio erogata dall'Università viene ridotto della quota percepita ad altro titolo.
Qualora l'erogazione del contributo da parte di altri enti esterni all'Università avvenga successivamente alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande, il



Direzione Risorse Umane e Organizzazione

dipendente si impegna a restituire la differenza tra quanto percepito ad altro titolo e la quota ricevuta dall'Università.

3. L'erogazione del contributo avviene entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

TITOLO IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 12

Per il solo anno 2006, il termine per la presentazione delle domande di contributi di cui ai Titoli II e III è fissato al 30 aprile 2007. L'erogazione avviene entro il mese di luglio 2007.

Art. 13

Qualora il fondo per le politiche di benefit di cui al presente Regolamento risultasse insufficiente, verranno individuati in sede di contrattazione decentrata i criteri per la definizione di una graduatoria, al fine del rientro nei limiti della disponibilità finanziaria.

Art. 14

Tutte le richieste di cui al presente regolamento sottostanno alla legge sulla dichiarazione sostitutiva di certificazioni (artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) e l'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte.

Non verranno prese in considerazione domande di contributo presentate oltre i termini fissati e/o prive della documentazione richiesta.

Trento, 30 gennaio 2007



Direzione Risorse Umane e Organizzazione

**ACCORDO SINDACALE
AD INTEGRAZIONE DELL'ACCORDO d.d. 30 GENNAIO 2007**

AVENTE AD OGGETTO “REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA SCOLASTICA E PER LA PARTECIPAZIONE A SOGGIORNI DI STUDIO ALL'ESTERO”

Le parti

Visto il Regolamento per l'erogazione di borse di studio per la frequenza scolastica e per la partecipazione a soggiorni di studio all'estero, di data 30 gennaio 2007;

Considerate le osservazioni emerse da parte sindacale nella contrattazione decentrata tenutasi in data 22 febbraio 2007 in merito all'estensione delle borse di studio al personale in comando e distacco;

Considerata l'opportunità specificare i criteri e le modalità di presentazione della domanda di cui agli artt. 4, 5, 6, 9, 10 del citato regolamento;

C O N V E N G O N O

di modificare gli artt. artt. 4, 5, 6, 9, 10 del Regolamento per l'erogazione di borse di studio per la frequenza scolastica e per la partecipazione a soggiorni di studio come di seguito indicato.

TITOLO II

Borse di studio finalizzate alla frequenza di strutture educative

Art. 4

Il contributo per la frequenza di strutture educative, pubbliche o private, riguarda:

- le scuole per l'infanzia (scuola materna)
- la scuola primaria (scuola elementare)
- la scuola secondaria di primo e secondo grado

fino alla conclusione del ciclo regolare degli studi, per ciascun anno superato con profitto (dove previsto).

Art. 5

Possono beneficiare del contributo per la frequenza di strutture educative di cui all'art. 4, le seguenti categorie di personale dipendente dell'Università di Trento:

- Personale TA a tempo indeterminato e determinato (compreso il personale posto in comando o distacco)
- Personale CEL ed ex lettore.



Direzione Risorse Umane e Organizzazione

Art. 6

1. L'erogazione del contributo è prevista a favore del genitore dipendente dell'Università degli Studi di Trento al 31 dicembre dell'anno per il quale si presenta la domanda, con figli fiscalmente a carico e frequentanti le strutture di cui all'art. 4. Nel caso in cui entrambi i genitori siano dipendenti dell'Università di Trento, l'erogazione del contributo spetta ad un solo genitore.
2. Nel caso in cui il dipendente venga assunto in corso d'anno, la quota viene ridotta in proporzione ai mesi di servizio prestati.
3. Il personale con regime di lavoro a tempo parziale concesso per lo svolgimento di altra attività lavorativa beneficia del contributo ridotto in proporzione alla riduzione dell'orario; in tutti gli altri casi il contributo viene erogato per intero.
4. L'importo del contributo è fissato in € 350 (trecentocinquanta)/anno per ciascun figlio e viene erogato a fronte di autocertificazione del superamento dell'anno scolastico.

TITOLO III

Borse di studio per la partecipazione a soggiorni di studio all'estero

Art. 9

Possono beneficiare del contributo per la partecipazione a soggiorni di studio all'estero le seguenti categorie di personale dipendente dell'Università di Trento:

- Personale TA a tempo indeterminato e determinato (compreso il personale posto in comando o distacco);
- Personale CEL ed ex lettori.

Art. 10

1. L'erogazione del contributo è prevista a favore del genitore dipendente dell'Università degli Studi di Trento al 31 dicembre dell'anno per il quale si presenta la domanda, con figli fiscalmente a carico e rientranti nelle condizioni di cui all'art. 8 del presente Regolamento. Nel caso in cui entrambi i genitori siano dipendenti dell'Università di Trento, l'erogazione del contributo spetta ad un solo genitore.
2. Nel caso in cui il dipendente venga assunto in corso d'anno, la quota viene ridotta in proporzione ai mesi di servizio prestati.
3. Il personale con regime di lavoro a tempo parziale concesso per lo svolgimento di altra attività lavorativa beneficia del contributo ridotto in proporzione alla riduzione dell'orario; in tutti gli altri casi il contributo viene erogato per intero.
4. L'importo del contributo è fissato in € 450 (quattrocentocinquanta)/anno per ciascun figlio.



Direzione Risorse Umane e Organizzazione

Trento, 12 aprile 2007

La Delegazione di parte pubblica

sottoscritto

La Delegazione di parte sindacale

OO.SS.:

FLC-CGIL sottoscritto

CISL sottoscritto

UIL.PAUR sottoscritto

SNALS sottoscritto

CISAL Università sottoscritto

R.S.U. sottoscritto